

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

	<i>Pag.</i>
Legge 1° giugno 1977, n. 285	239
Legge 5 agosto 1978, n. 469	240
Legge 14 aprile 1980, n. 146	241

PAGINA BIANCA

LEGGE 1° GIUGNO 1977, N. 285

Occupazione giovanile.

In attuazione dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni, nell'ambito dei settori di rilevanza sociale del Ministero di grazia e giustizia sono stati attuati tre progetti concernenti rispettivamente le controversie individuali del lavoro, gli istituti di prevenzione ed i servizi sociali.

Circa lo stato dei suddetti programmi si riferisce quanto segue:

A) *Controversie individuali del lavoro.*

Il progetto generale approvato dal CIPE prevede l'occupazione di settecento giovani negli uffici giudiziari situati nelle zone di influenza della Cassa del Mezzogiorno; la relativa spesa, per l'anno 1980, ammonta a lire 4.277.874.224.

Le relative assunzioni, fissate in tre scaglioni, sono avvenute: quanto a 339 unità il 1° aprile 1978; quanto a 155 unità il 1° ottobre 1978; quanto a 206 unità il 1° ottobre 1979.

Il rapporto di lavoro, originariamente a tempo ridotto, nella fase di rinnovo dei contratti è stato regolato a tempo pieno con trasformazione in contratti di lavoro e formazione.

Il contratto per il primo scaglione è stato prorogato fino al 31 marzo 1980 e, successivamente, in attuazione dell'art. 26 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'art. 1 del D.L. 21 giugno 1980, n. 268, prima al 30 giugno 1980 e poi al 31 dicembre 1980. I contratti del secondo e del terzo scaglione saranno pure prorogati al 31 dicembre 1980 in attuazione del citato art. 1 del D.L. 268/80.

Con decreto interministeriale in data 23 maggio 1980, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, è stato bandito l'esame di idoneità per l'ammissione dei predetti giovani nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

B) *Istituti di prevenzione e servizi sociali.*

Il relativo progetto prevede l'assunzione di 794 giovani da dislocare presso gli istituti di prevenzione e pena delle stesse zone di cui al punto A) con una spesa, per l'anno 1980, di lire 4.678.405.668.

Le assunzioni, tutte a tempo pieno, sono avvenute: quanto a 397 unità il 1° aprile 1978; quanto a 184 unità il 1° ottobre 1978; quanto a 213 unità il 1° ottobre 1979.

Circa lo stato di attuazione del progetto stesso e le proroghe dei relativi contratti, si richiama quanto riferito nella corrispondente parte A).

Per quanto attiene alla corresponsione, a tutti gli aventi diritto, delle retribuzioni determinate dal Ministero del lavoro, si chiarisce che i pagamenti avvengono a mezzo dei funzionari delegati ai quali sono stati accreditati tutti i fondi a disposizione.

LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 469

Modifica dell'ordinamento delle case mandamentali.

Il 6 settembre 1978 è entrata in vigore la legge 5 agosto 1978, n. 469 di modifica dell'ordinamento delle Case Mandamentali.

In attuazione dell'art. 1 della suddetta legge è stato emesso il 4 dicembre 1978 il D.I. (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 2 giugno 1979, n. 150) che ha fissato l'elenco definitivo degli Istituti Mandamentali nel numero di 349.

Tali Istituti sono stati ripartiti in tre classi secondo le loro dimensioni:

Classe A capienza da 1 a 15; Classe B capienza da 16 a 30; Classe C capienza oltre 30.

Il suddetto D.I. ha fissato, altresì, gli organici del personale di custodia adeguati alle esigenze dei vari istituti e precisamente:

4 custodi per quelli compresi nella classe A; 6 custodi per quelli compresi nella classe B; 10 custodi per quelli compresi nella classe C, per un numero complessivo di 2092 custodi (la legge in questione aveva fissato un limite massimo di 2144 unità).

Inoltre, in considerazione dell'irrilevante presenza di detenute presso le Case Mandamentali, si ritenne opportuno mantenere, su tutto il territorio nazionale, soltanto le sezioni femminili che avevano avuto negli ultimi tempi un maggior numero di presenze.

Ai sensi dell'art. 4 della legge in questione, a decorrere dalla entrata in vigore della stessa, viene corrisposto ai Comuni sedi di Case Mandamentali un rimborso forfettario annuo per le spese di funzionamento per un importo complessivo di lire 130.073.000 (nel rispetto del limite massimo dalla stessa legge fissato in lire 141.150.000).

Viene corrisposto altresì, dalla stessa data, un ulteriore rimborso annuo pari all'effettivo onere sostenuto dal Comune per il trattamento economico del personale di custodia maggiorato del 5 per cento per spese generali.

Si sono in tal modo sollevati totalmente i Comuni, le cui resistenze al mantenimento delle Case Mandamentali erano dovute so-

prattutto alle difficoltà di sostenere le spese per il pagamento del personale di custodia, dagli oneri loro imposti dalla legge 24 novembre 1941, n. 1405.

Allo stato si è provveduto, per quei Comuni che hanno inoltrato la documentazione necessaria, al pagamento del contributo previsto dal soppresso art. 3 della legge 29 novembre 1941, n. 1045 fino a tutto l'anno 1979.

Relativamente ai lavori edilizi l'art. 6 prevedeva a favore di quei Comuni che avevano spese eccedenti l'ordinaria amministrazione un rimborso straordinario annuo corrispondente alle rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere autorizzate fino alla estinzione dei mutui stessi.

Per la concessione di tale rimborso era stato fissato dalla stessa legge un impegno decennale di lire 1.000.000.000, assolutamente inadeguato alle esigenze.

Con l'art. 28 della legge 24 aprile 1980, n. 146, la normativa prevista dal citato art. 6 è stata modificata, prevedendosi la possibilità per i Comuni di contrarre direttamente, nei limiti dell'indebitamento consentito dalla legge sulla finanza locale, mutui con la Cassa Depositi e Prestiti « per la costruzione, ricostruzione, sopraelevazione, ampliamento, restauro o manutenzione straordinaria di edifici destinati a case mandamentali ».

In via eccezionale l'articolo 28 ultimo comma legge 146/1980 prevede che, qualora i Comuni non siano in grado di assumere mutui ai sensi della legislazione vigente, l'onere di ammortamento dei mutui stessi sia posto in tutto, o per la parte eccedente, a carico del bilancio dello Stato.

A causa del susseguirsi in brevissimo tempo di leggi che hanno regolato in maniera diversa la materia e dalla circostanza che per effetto della convocazione dei comizi elettorali, numerosi Comuni sono stati per lungo periodo privi delle rispettive amministrazioni, le disposizioni contenute nel citato art. 28, hanno trovato finora una parziale e difficoltosa attuazione.

Sono comunque, in corso di svolgimento — anche con la collaborazione dell'ANCI — circa 100 pratiche di finanziamento per un importo che si aggira sui 100 miliardi di lire; si ritiene che molte delle dette pratiche possano essere portate a conclusione entro l'anno 1980, anche se la contrazione del mutuo postula un fattivo e concreto interesse da parte degli enti locali, ai quali è esclusivamente affidata ogni competenza in merito.

LEGGE 14 APRILE 1980, N. 146

Art. 25: Integrazione del finanziamento del programma di intervento nell'edilizia penitenziaria (L. 12 dicembre 1971 n. 1133).

Con decreti interministeriali in corso di perfezionamento è stato stabilito di finanziare il completamento degli istituti penitenziari di

Avellino, Salerno, Carinola, Novara, Cagliari (uffici giudiziari minorili), Firenze, Cassino, Latina, Vercelli, Torino, Vallo della Lucania, Teramo, Benevento, Taranto, Melfi, Torino, Aosta, Cuneo per un importo complessivo di lire 103.600.000.000 di cui lire 45.430.000.000 per l'esercizio 1981 e lire 58.170.000.000 per l'esercizio 1982.

Nel prossimo anno — sulla base del programma di costruzioni di cui all'art. 1 della L. 12 dicembre 1971, n. 1133 — verranno determinati gli ulteriori istituti da finanziare fino alla concorrenza di lire 150 miliardi.

Art. 26: Completamento del piano di ammodernamento di cui all'articolo 1 L. 12 dicembre 1971, n. 1133.

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha individuato gli istituti di cui è urgente la realizzazione e per i quali può provvedersi con le procedure dell'appalto-concorso previste dall'art. 26. Sono in corso le intese con i dicasteri del Tesoro e dei Lavori Pubblici ai fini del concerto richiesto dalla legge per la determinazione degli istituti realizzabili e del relativo onere finanziario. È stata prevista, tra l'altro la realizzazione di due nuove case circondariali a Milano e Napoli, per un importo, rispettivamente, di lire 45.000.000.000 e di lire 40.000.000.000.

Art. 27: Acquisizione di beni, attrezzature e servizi.

La spesa di lire 150 miliardi, autorizzata per l'anno 1980 — che comunque non appare sufficiente per far fronte alle molteplici esigenze dell'Amministrazione della Giustizia — verrà impiegata per l'acquisto di immobili (uffici giudiziari minorili di Roma, garage e caserma agenti di custodia in Roma) e per la loro locazione (locali per la Corte di Appello di Roma); per la predisposizione di misure di sicurezza personali e sugli edifici (autovetture blindate, impianti di allarme ed opere di difesa passiva degli uffici giudiziari, criptofonia); per il miglioramento dei servizi (autovetture, intercettazioni telefoniche, radiotelefoni, ricetrasmittenti); per l'automazione dei servizi giudiziari; per il potenziamento delle attrezzature (fotoriproduttori, casseforti, telex, telecopier, pubblicazioni); per la formazione professionale; per iniziative dirette degli uffici periferici.

Per quanto riguarda la spesa di 5 miliardi da utilizzarsi per studi, consulenze ed insegnamento, il Ministero di Grazia e Giustizia ha già stipulato quattro convenzioni per ricerche sulle cause della delinquenza minorile, per un'analisi preliminare in ordine ad un programma di realizzazione del sistema informativo dell'amministrazione della Giustizia e per la predisposizione di un programma pluriennale di addestramento e di formazione del personale delle cancellerie. Inoltre sono stati già organizzati due corsi pilota per i dirigenti delle stesse cancellerie aventi ad oggetto problemi amministrativi e manageriali.

Art. 28: Mutui per costruzione di edifici giudiziari.

La detta norma di legge ha disposto un accantonamento, nell'ambito delle disponibilità della Cassa DD. e PP., di lire 500 miliardi, somma che dovrebbe rappresentare il limite massimo del volume complessivo dei mutui da contrarsi, da parte dei comuni, per l'edilizia giudiziaria e penitenziaria nel 1980. A seguito di pressanti intese con le Amministrazioni Comunali e con l'ANCI, il Ministero di Grazia e Giustizia, a norma del terzo comma dello stesso art. 28, ha già espresso il parere favorevole su numerosi progetti esecutivi per lavori da eseguire in uffici giudiziari e in case mandamentali.

Complessivamente l'onere finanziario relativo ai 55 progetti per uffici giudiziari, per i quali è stato finora espresso il parere favorevole, ammonta a lire 60 miliardi.

Inoltre bisogna tener conto delle pratiche giunte nella fase conclusiva dell'*iter* amministrativo in relazione alle quali si deve ipotizzare l'ulteriore impegno finanziario, sempre entro il corrente anno, di lire 200 miliardi, comprensivo dell'aggiornamento dei costi.

Infine si deve aggiungere, come già chiarito, l'onere finanziario impegnato per le case mandamentali per un totale di lire 100 miliardi.

L'importo complessivo già impegnato o in corso di impegno ammonta, quindi, a circa 360 miliardi, per cui, per la fine dell'anno, si potrebbe raggiungere la totale disponibilità stabilita dalla legge finanziaria.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

	<i>Pag.</i>
Legge 23 dicembre 1972, n. 910 e legge 19 maggio 1976, n. 421	249
Legge 26 aprile 1974, n. 178	249
Legge 14 marzo 1977, n. 73	251
Legge 9 giugno 1977, n. 358	253
Legge 9 febbraio 1979, n. 38	255

PAGINA BIANCA

LEGGE N. 910 DEL 23 DICEMBRE 1972 E LEGGE N. 421 DEL 19
MAGGIO 1976

Acquisto, ristrutturazione e costruzione stabili da adibire a sede rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.

Le finalità, procedure e ripartizioni dei fondi assegnati con le due leggi pluriennali di cui trattasi sono state già sintetizzate nella relazione redatta alla fine dell'anno 1978, alla quale, pertanto, si rinvia.

I residui accertati al 31 dicembre 1978 ammontavano a circa tre miliardi e seicentoseptantamiliioni, suddivisi in residui propri (circa 54 milioni) e di stanziamento (circa tre miliardi e seicentodiecimilioni).

Durante l'esercizio 1979 sono stati impegnati circa un miliardo e ottocentonovanta milioni, e sono stati effettuati pagamenti per un ammontare di circa un miliardo e seicentoseptanta milioni, per portare a termine programmi già in corso dall'anno precedente (es. collaudi lavori ristrutturazione in Damasco e Mosca, ampliamento Cancelleria in Dar Es Salaam, ecc.), nonché per dar corso a nuovi programmi conclusi nell'anno 1979 (es. opere di ristrutturazione in sedi varie: Tokyo, Berna, Wellington, ecc.).

Complessivamente, per le due leggi, a tutto il 31 dicembre 1979, sono stati impegnati circa quattordici miliardi e trecentotrenta milioni, e si sono effettuati pagamenti per circa quattordici miliardi, con un importo complessivo residuo di circa un miliardo e novecentonovanta milioni, suddivisi in residui propri (circa 281 milioni) e di stanziamento (circa un miliardo e settecentosedici milioni).

Lo stanziamento previsto dalla legge n. 910 è stato quasi completamente utilizzato, tranne per la somma di lire 370.000 circa, inviata in economia.

Lo stanziamento che residua per la legge n. 421 può prevedersi che sarà quasi completamente utilizzato nell'anno 1980 per portare a termine programmi di ristrutturazione in varie sedi, non attuati nell'anno 1979.

LEGGE 26 APRILE 1974, N. 178

Acquisto e costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti italiani di cultura e scuole italiane all'estero.

Finalità, procedure, ripartizione di fondi e operazioni effettuate dall'esercizio 1974 al 1978 risultano esposte nella relazione del maggio 1979.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Relativamente ai residui di stanziamento ammontanti a fine 1978 a lire 563.000.000 circa, gli stessi sono stati utilizzati nel seguente modo:

l'ufficio V della DGCCST ha accreditato:

a) lire 22.000.000 per la costruzione della palestra della Scuola italiana di Buenos Aires;

b) lire 86.076.370 per la costruzione dell'Auditorium di Lima, per un totale di lire 108.076.370.

In merito all'ammontare restante dai residui di stanziamento di fine 1978, di lire 455.000.000 circa, l'ufficio V suddetto, secondo i vecchi programmi, intende utilizzarli nel modo seguente:

a) lire 13.000.000 per la sede di Addis Abeba ad integrazione di fondi a suo tempo accreditati per la costruzione colà della scuola italiana;

b) lire 391.000.000 circa per l'acquisto della sede da destinare a scuola a New York e ampliamento della scuola a Teheran.

Per quanto concerne gli ulteriori 50.000.000 di residui circa al 1978, al momento attuale non esistono programmi di utilizzo.

Relativamente alle competenze del 1979 (lire 500.000.000) risulta quanto segue:

a) l'ufficio IV della DGCCST ha utilizzato lire 1.500.000 circa per il pagamento delle parcelle del tecnico e del legale relative alla operazione di acquisto della sede dell'Istituto italiano di cultura di Toronto;

b) l'ufficio V della DGCCST ha effettuato il pagamento di lire 13.500.000 circa per la costruzione della palestra della scuola di Madrid.

Inoltre, secondo nuovi programmi dell'ufficio IV, si effettueranno con i fondi del 1979, una volta espletato l'iter burocratico relativo, le seguenti operazioni:

1) acquisto di un appartamento a Dakar da adibire ad uso dell'Istituto Italiano di Cultura per lire 250.000.000 circa;

2) costruzione di un edificio ad Ankara atto ad ospitare l'Istituto Italiano di Cultura per lire 230.000.000 circa;

3) lire 4.000.000 circa da parte dell'ufficio V della DGCCST per il compimento della palestra della scuola di Madrid.

Gli interventi globali alla fine dell'esercizio finanziario 1979 sono stati, sia per quel che concerne gli impegni che i pagamenti, pari a lire 2.060.000.000 circa, così ripartiti:

Impegni	Lire	Pagamenti
Esercizio finanziario dal 1974 al 1978	1.936.926.680	1.936.926.680
Esercizio finanziario 1979 (in conto residui al 1978)	108.076.370	108.076.370
Esercizio finanziario 1979 (competenza)	15.052.655	15.052.655

Come è gi noto, il periodo di operatività della legge n. 178 in argomento, si è concluso il 31 dicembre 1979.

Si è comunque dell'avviso che è opportuno ed utile procedere nel programma di costruzione o acquisto di immobile da destinare a sedi di Istituti Italiani di Cultura e di scuole all'estero in considerazione soprattutto dell'esigenza di contenimento delle spese ove i canoni di locazione appaiono eccessivi.

Si è ritenuto pertanto necessario alla luce di quanto sopra, proporre un nuovo disegno di legge per il periodo 1980-1985 recante autorizzazione di spesa al fine suddetto, in ragione di lire 3,6 miliardi, che è tuttora in via di approvazione da parte dei Dicasteri interessati.

LEGGE 14 MARZO 1977, N. 73

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista di Jugoslavia.

La legge 14 marzo 1977, n. 73, di ratifica degli Accordi di Osimo prevede, all'art. 8, per assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli Accordi medesimi, uno stanziamento complessivo di 300 miliardi ripartiti in quote annuali fino al 1981 da stanziare in diversi capitoli del bilancio dello Stato. In esecuzione di detta legge e dei decreti delegati qui appresso citati sono stati istituiti nel bilancio del Ministero degli Affari Esteri appositi capitoli.

Il capitolo 1135 è stato creato in applicazione dell'art. 7 della legge predetta per sopperire alle esigenze finanziarie derivanti dal funzionamento del Comitato Interministeriale creato dal D.P.C.M. del 30 dicembre 1975 e della sua segreteria. In particolare il capitolo è utilizzato per pagare le spese di missione delle Delegazioni italiane in seno alle diverse Commissioni miste.

Gli esercizi 1977 e 1978 si sono chiusi con la presentazione del rendiconto e il versamento all'erario delle somme andate in economia. Non vi sono stati perciò residui.

Per l'esercizio 1979 si può rilevare che dallo stanziamento di lire 200.000.000 (duecento milioni) è stata stornata la somma di lire 40.000.000 (quaranta milioni) passana in competenza al capitolo 1115 di questo Ministero.

È in corso di preparazione il rendiconto finale.

Il capitolo 1136 è stato istituito in applicazione dell'art. 6 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 100, per «provvedere agli studi necessari all'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9», dell'accordo sulla promozione della cooperazione economica firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 e ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73.

Nel corso degli esercizi 1978 e 1979 è stato possibile spendere solo in piccola parte le somme stanziare, causa il tempo occorrente per perfezionare le diverse convenzioni e quello materialmente necessario per l'esecuzione dei lavori. Inoltre in alcuni casi è stato, ed è,

necessario attendere i risultati dei lavori delle Commissioni miste italo-iugoslave.

D'altra parte, poiché l'esecuzione degli studi sopra menzionati ci è imposta dagli obblighi internazionali derivanti dall'Accordo e occorre quindi essere in grado di effettuarli man mano che si realizzano le condizioni per farlo, le somme non ancora spese sono state impegnate a mezzo di due decreti. Per i residui dell'esercizio 1978, col Decreto ministeriale 4120 del 29 novembre 1978; per i residui dell'esercizio 1979, col Decreto ministeriale 3719 del 30 novembre 1979.

Le spese finora realizzate sono state utilizzate per l'effettuazione di studi per la regolarizzazione del regime delle acque del bacino dell'Isonzo, previste all'art. 3 dell'Accordo italo-iugoslavo sulla promozione della cooperazione economica.

Le spese di cui si prevede l'effettuazione concerneranno principalmente gli studi per l'attuazione dell'art. 1 (Zona Franca di Trieste), dell'art. 4 (idrovia Molfalcone-Danubio), dell'art. 8 (difesa dell'Adriatico dagli inquinamenti) del predetto Accordo.

L'art. 8 del Trattato di Osimo prevede che sia mantenuto il livello di protezione dei membri dei due gruppi etnici italiano e iugoslavo previsto dalle norme dello Statuto Speciale allegato al Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954, ora decaduto; l'art. 3 della legge n. 73 del 14 marzo 1977 di ratifica del Trattato medesimo conferisce una delega al Governo ad emanare le norme necessarie a « favorire attività culturali ed iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Iugoslavia ».

In esecuzione di detto articolo (nel quadro del già citato stanziamento di 300 miliardi) il D.P.R. 19 settembre 1978, n. 615, prevede uno stanziamento di 6 miliardi in 3 anni (1979-1981) per realizzare le necessarie iniziative e attività (capitoli 2561, 2681).

Tali iniziative, per alcune delle quali potrebbe rendersi necessaria una consultazione con gli iugoslavi, vengono svolte principalmente attraverso l'Università Popolare di Trieste dopo l'approvazione da parte del Ministero del « Piano organico » elaborato da un gruppo di lavoro per le minoranze del Comitato interministeriale per gli Accordi di Osimo, costituito con decreto 30 dicembre 1975 nell'ambito dei compiti affidatigli dall'art. 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, con la quale appunto sono stati ratificati i suddetti Accordi.

Le iniziative di tale « Piano » prevedono, fra l'altro: l'istituzione di un centro culturale italiano a Fiume, di un centro per il rilievo e la documentazione fotocinematografica e la registrazione a Rovigno, stanziamento per l'assistenza tecnica e attrezzature al centro per le ricerche storiche ed etnografiche di Rovigno, l'organizzazione di seminari annuali di cultura italiana e di aggiornamento didattico per gli insegnanti delle scuole di lingua italiana dell'Istria, viaggi di istruzione e borse di studio per gli studenti, potenziamento per il dramma italiano e in genere per tutte le attività artistiche, restauri diversi, conservazione e attrezzatura delle sedi di Comunità italiane, premi culturali, fornitura di libri, video-cassette, spese di viaggi per artisti delle Compagnie teatrali, spedizioni libri, ecc.

I fondi stanziati dal D.P.R. n. 615 sono stati ripartiti in due capitoli:

Capitolo 2569: « Spese per interventi volti a favorire attività culturali ed iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del Gruppo etnico italiano in Jugoslavia ed i suoi rapporti con la nazione di origine ».

Nel corso del 1979 sono state spese su questo capitolo lire 5.058.415 sullo stanziamento di 160.000.000 per il 1979 e lire 4.365.190 sul residuo di 17.999.177 dello stanziamento del 1978. La somma dei residui (13.633.683 per il 1978 e 154.941.585 per il 1979) cioè lire 168.575.268 è stata impegnata nel 1980 per attività a favore di docenti di italiano nelle scuole della maggioranza con un preventivo di lire 130.000.000, Borse di studio, Biblioteche, Seminari, pubblicazioni di atti, conferenze; e il rimanente per dotazione di pulmini alle sedi disagiate per il trasporto di alunni; per le missioni al Consulente pedagogico; varie.

Capitolo 2681: « Contributi ad Enti ed Associazioni per interventi volti a favorire attività culturali ed iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia ed i suoi rapporti con la nazione di origine ».

Nel corso del 1979 lo stanziamento di 1.825.000.000 è stato utilizzato per l'ammontare di 1.292.000.000 per le attività realizzate dall'Università Popolare di Trieste sopra ricordate, mentre 8.500.000 sono stati impiegati per le attività assegnate alla Fondazione Cini. Il residuo di lire 524.500.000 è stato impegnato per il 1980 con la seguente ripartizione:

400 milioni per restauri di opere d'arte italiane in Istria, 33 milioni per l'attività del Consulente pedagogico, 90 milioni per la Cineteca di Capodistria e 1.500.000 per la Fondazione Cini.

LEGGE 9 GIUGNO 1977, N. 358

Partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia Spaziale Europea.

La partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia Spaziale Europea è regolata dalla legge di ratifica della Convenzione ASE (legge 9 giugno 1977, n. 358), la quale prevede la determinazione annuale, in sede di approvazione della legge di bilancio dello Stato, degli stanziamenti occorrenti all'attuazione degli accordi già in atto o che potranno essere sottoscritti in sede di Agenzia.

In precedenza all'emanazione di detta legge, e cioè per gli esercizi anteriori al 1978, i contributi italiani all'ASE sono stati pagati in base al combinato disposto dalle leggi 6 agosto 1974, n. 390 e 1° aprile 1975, n. 174.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La prima delle suddette leggi dispone anch'essa, all'art. 2, ultimo comma, la determinazione annuale, in sede di approvazione della legge di bilancio dello Stato, degli stanziamenti occorrenti fino a tutto l'esercizio 1977 a partire dagli esercizi posteriori al 1974.

A seguito di tale normativa, gli stanziamenti disposti per gli esercizi dal 1974 al 1977 sono stati i seguenti:

per il 1974	(1)	32.450 miliardi
per il 1975	28	»
per il 1976	47	»
per il 1977	51,500	»
Totale		158,950 miliardi

Per il 1978 lo stanziamento approvato in sede di bilancio sulla base della legge 9 giugno 1977, n. 358, è stato di 55 miliardi di lire.

I programmi dell'Agenzia Spaziale Europea si possono classificare sotto le due seguenti voci:

programmi obbligatori che comprendono i programmi scientifici e di ricerca e le spese generali. I contributi finanziari sono in questo caso versati in ragione del P.N.L. dei singoli Paesi membri. Con lo stesso meccanismo è anche calcolato il contributo alle spese generali dell'Agenzia;

programmi facoltativi che riguardano soprattutto i satelliti di applicazione e il lanciatore europeo. Per essi i livelli di contribuzione dei singoli Paesi membri sono decisi caso per caso in base all'interesse che il Paese stesso annette al programma e in relazione alla sua partecipazione industriale.

Per quanto riguarda l'Italia, la partecipazione ai programmi facoltativi dell'ASE ed il relativo stanziamento finanziario sono decisi dal CIPE. Questo, nella seduta del 26 ottobre 1978 ha espresso parere favorevole alla partecipazione italiana ad una serie di nuovi programmi facoltativi che comporteranno per l'Italia un onere complessivo di 45,8 miliardi di lire (prezzi 1977) da erogarsi nel quinquennio 1978-1982. Inoltre, nella riunione tenutasi in data 25 ottobre 1979 il CIPE ha deciso un ulteriore stanziamento complessivo di 60,45 miliardi di lire. Tali somme vanno ad aggiungersi ai contributi per i programmi facoltativi decisi in precedenza e a quelli per i programmi obbligatori.

In particolare, per il 1979 la partecipazione italiana ai programmi dell'ASE - comprensiva dei programmi obbligatori, di quelli facoltativi in precedenza decisi e di una quota parte di quelli approvati dal CIPE - ha comportato uno stanziamento di 55 miliardi di lire, tutti erogati.

(1) Stanziati dalla legge medesima n. 390.

La partecipazione italiana ha comportato, a tutto il 1979, autorizzazioni per l'importo globale di 268.950 miliardi, impegni per lire 254.143.951.980 e pagamenti per lire 249.146.954.500, con in più un importo di lire 10.565.213.830 inviato in economia nel 1977, e la somma di lire 9.237.831.670 di residui alla data del 31 dicembre 1979, di cui lire 4.996.997.480 propri e lire 4.240.834.190 di stanziamento i quali ultimi, in base al disposto dell'art. 36 del D.P. 18 novembre 1923, n. 2440, sono tuttora utilizzabili.

Per quanto riguarda gli anni successivi, occorre tener conto, da un lato del previsto completamento dei programmi già in corso e del venir meno quindi del relativo onere, nonché, dall'altro, dei nuovi programmi che potranno essere proposti dall'ASE e sui quali sarà chiamato di volta in volta a pronunciarsi il CIPE. Nella tabella allegata alla relazione dell'anno precedente sono riportate le stime di spesa per gli anni 1981-1982, stime che sono state elaborate tenendo conto delle proiezioni finanziarie desumibili al momento dai documenti programmatici dell'Agenzia.

LEGGE 9 FEBBRAIO 1979, N. 38

Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

I dati contabili relativi all'attività dell'attuale Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo (ex Servizio per la Cooperazione allo Sviluppo) nonché i dati contabili relativi alle autorizzazioni di spesa relative agli esercizi dal 1972 al 1978 risultano i seguenti:

Esercizio	Stanziamento	Programmazione
1979	32.000	34.131
1980	47.000	52.567
1981	60.000	63.000
1982	75.000	78.000
1983	86.000	89.000

Si fa rilevare che per l'esercizio 1979, a fronte di uno stanziamento di 32 miliardi, è stata prevista una programmazione di spesa per 34.131 milioni (deliberazione del Comitato Direzionale del 4 settembre 1979), reperendo la differenza da ridimensionamenti di programmi impostati in Esercizi precedenti e non più attuati per ragioni contingenti di varia natura.

Per l'Esercizio 1980 e successivi, la programmazione di spesa si riferisce alle previsioni « di massima » sottoposte nella riunione del 23 novembre 1977 ed approvate dal CIPES e che il Comitato Direzionale ha approvato, giusto quanto contemplato dall'art. 10 della legge n. 38 del 1979, nella riunione del 14 febbraio 1980.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per quanto riguarda specificatamente l'Esercizio 1980, a fronte di uno stanziamento di 47 miliardi, è stata impostata una programmazione di massima di 52.567 milioni. Anche per tale Esercizio si è fatto ricorso al ridimensionamento di programmi impostati in anni precedenti per coprire la differenza di disponibilità.

Per quanto riguarda la gestione dell'Esercizio 1979 e relativa situazione al 31 dicembre 1979, i dati relativi risultano come segue:

Rubrica	Programmazione	Spese eseguite	Spese da eseguire
Esperti	11.207.500.000	9.888.609.480	1.318.890.520
Brevi missioni .	800.000.000	680.557.090	119.442.910
Volontari	2.988.500.000	2.438.496.700	550.003.300
Contributi e convenzioni	2.315.000.000	640.893.480	1.674.106.520
Forniture	3.985.000.000	247.802.040	3.737.197.960
Formazione volontari	427.500.000	421.497.600	6.002.400
Borse di studio .	5.737.000.000	105.505.200	5.631.494.800
Contributi	247.000.000	229.000.000	18.000.000
Conven. a studi e progr.	3.183.000.000	261.000.000	2.922.000.000
Part. a progr. int.li	2.180.000.000	2.410.032.285	(—230.032.285)
Inform. e doc. volontariato	290.000.000	286.999.700	3.000.300
Inform. e doc. altri	360.500.000	62.999.700	297.500.300
Spese del dipartimento	410.000.000	316.145.495	93.854.505
	34.131.000.000	17.989.538.770	16.371.493.515

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

	<i>Pag.</i>
Legge 5 agosto 1975, n. 412, articolo 7	261
Legge 6 marzo 1976, n. 50	262

PAGINA BIANCA

LEGGE 5 AGOSTO 1975, N. 412

Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di intervento.

In merito allo stato di attuazione dei compiti e dei programmi di edilizia scolastica sperimentale previsti dall'art. 7 della legge 412 per i quali è stata stanziata la somma di lire 50 miliardi, che la legge stessa ha ripartito negli esercizi finanziari dal 1976 al 1981, alla data odierna risultano assunti i seguenti impegni:

1) lire 4.997.970.280, con i primi due programmi di intervento nell'ambito dei quali risultano ultimati ed in fase di collaudo, l'edificio per scuola media ed elementare di Piobbico, l'edificio per scuola elementare di Gualdo Cattaneo e l'edificio per scuola elementare di Orbetello, mentre risultano in fase di ultimazione l'edificio destinato all'Istituto Tecnico per il Turismo di Firenze e l'edificio che dovrà ospitare la scuola materna di Monte Argentario;

2) lire 16 miliardi per la realizzazione del terzo programma di intervento a seguito della stipula di 14 contratti per la realizzazione dei seguenti edifici:

Località	Scuola	Classi o sezioni	Contratto stipu- lato in data
1) Albaredo d'Adige . . .	media	12	31 gennaio 1980
2) Cerro Veronese . . .	media	6	31 gennaio 1980
3) Ascoli Piceno . . .	materna	6	13 marzo 1980
	elementare	25	
4) Brebbia	media	12	11 gennaio 1980
5) Varese	media	20	11 gennaio 1980
6) Chiari	media	18	31 gennaio 1980
7) Darfo Boario . . .	media	9	25 gennaio 1980
8) Villa Estense . . .	media	9	25 gennaio 1980
9) Gela	media	24	2 febbraio 1980
10) Trapani	elementare	15	2 febbraio 1980
11) Salerno	media	24	24 marzo 1980
12) Scafati	elementare	10	24 marzo 1980
13) Narni	media	24	in corso di stipula
14) Livorno	media	6	in corso di stipula

È da notare che negli edifici di Ascoli Piceno e Cerro Veronese, è prevista l'applicazione di collettori solari ad integrazione degli impianti tradizionali di riscaldamento.

Per i compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia scolastica, il cui programma è stato approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1976 sono state stipulate le seguenti convenzioni:

con il CENSIS - Centro Studi Investimenti Sociali - per la somma di lire 56.430.000.

La convenzione prevede una ricerca sui problemi di costo economico e di funzionalità didattica connessi alla riqualificazione e ristrutturazione degli edifici scolastici esistenti;

con l'Università degli Studi di Perugia, per la somma di lire 80.000.000, per lo svolgimento di un programma di studi e di ricerca in materia di recupero e di razionale utilizzazione degli edifici scolastici;

con il CONI, per la somma di lire 5 miliardi, per un'attività di studio e di ricerca sugli spazi per l'attività motoria sportiva nelle scuole. Per tale ricerca è prevista l'applicazione pratica dei risultati con la realizzazione di alcuni impianti sportivi scolastici distrettuali.

Nell'ambito di tale programma di studi e di ricerche è opportuno precisare che un'altra convenzione è già stata stipulata con il Politecnico di Torino per una ricerca sull'applicazione dell'energia solare negli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici, ma la relativa spesa di lire 75 milioni grava sui fondi residui della legge 28 luglio 1967, n. 641.

In tal modo risultano impegnati i fondi previsti dalla legge per gli anni 1976-1977-1978 e parte del 1979.

In merito alla ultimazione delle residue disponibilità finanziarie, si fa presente che è in fase di definizione un quarto programma di intervento, che dovrebbe consentire di soddisfare alcune delle numerose richieste pervenute ed inoltre una convenzione con l'Università degli studi di Roma, per una spesa di lire 80 milioni, con la quale ci si propone un riesame delle norme tecniche per l'edilizia scolastica in rapporto alla legge 30 marzo 1976, n. 373, sul contenimento dei consumi energetici ed ai requisiti di *confort* ambientali degli edifici stessi.

LEGGE 6 MARZO 1976, N. 50

Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria.

La legge 6 marzo 1976, n. 50, relativa al piano pluriennale di finanziamento per l'edilizia universitaria per il 1976-1981, ha, come

finalità, la realizzazione di programmi di opere di edilizia universitaria (generale, dipartimentale, residenziale, sportiva) comprendenti la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento di sedi universitarie, disponendo espressamente che nei programmi abbiano carattere di priorità i completamenti delle opere già comprese nei programmi finanziati dalla legge 28 luglio 1967, n. 641, i cui progetti siano stati approvati ed i lavori siano in corso. Sono inoltre comprese le spese per arredamenti ed attrezzature necessari all'espletamento dell'attività didattica e scientifica.

Dalle finalità poste dalla legge discende che l'obiettivo è quello di adeguare le strutture edilizie delle Università alle esigenze della sempre crescente popolazione studentesca, al fine di consentire alle Università stesse di perseguire, in modo migliore, i propri fini istituzionali.

Anche se i finanziamenti disposti (550 miliardi) non potranno consentire di fronteggiare tutte le esigenze delle Università, si ritiene necessario ricordare che la legge n. 50, all'art. 1, quarto comma, prevede che a partire dal 1982 gli stanziamenti per l'edilizia universitaria saranno autorizzati « con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato ». In tal modo, per la prima volta, viene concretamente posta la possibilità di flussi continui per il finanziamento dell'edilizia universitaria, che potranno consentire l'avvio, nel settore, di una programmazione organica e non più, come per il passato, episodicamente legata alle leggi speciali da finanziamento, che si sono succedute tra loro sempre dopo notevole lasso di tempo.

La legge 6 marzo 1976, n. 50, ha stanziato, per il sessennio 1976-1981, la somma di 550 miliardi per la realizzazione di un programma poliennale d'interventi di opere di edilizia universitaria a favore delle Università statali e delle altre istituzioni universitarie di cui all'art. 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641 (Istituti universitari statali, osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici statali).

Detto importo, ai sensi dell'art. 1, undicesimo comma, è così suddiviso:

50 miliardi per l'esercizio finanziario 1976
75 miliardi per l'esercizio finanziario 1977
125 miliardi per l'esercizio finanziario 1978
150 miliardi per l'esercizio finanziario 1979
100 miliardi per l'esercizio finanziario 1980
50 miliardi per l'esercizio finanziario 1981

550 miliardi

I fondi stanziati dalla legge n. 50 sono stati già ripartiti, rispettivamente per l'edilizia generale, dipartimentale e residenziale e per quella sportiva, tra le varie istituzioni interessate, esclusi gli accantonamenti espressamente previsti dalla legge per fronteggiare gli

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

eventi non prevedibili (5.500 milioni) e per il finanziamento di opere di edilizia relative alle Università da istituire ai sensi dell'art. 10 della legge 30 novembre 1973, n. 766 (26.770 milioni), accantonamenti che saranno ripartiti al verificarsi delle situazioni previste dalla legge stessa.

Secondo le norme stabilite dall'art. 11, comma decimo e successivi, del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i fondi vengono messi gradualmente a disposizione delle Università e delle altre Istituzioni universitarie su richieste formulate dalle stesse, in relazione ai loro fabbisogni di spesa, mediante ordini di accreditamento sulle contabilità speciali, intestate ai Rettori e ai legali rappresentanti delle altre Istituzioni universitarie, aperte presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale.

Sulle predette contabilità speciali vengono disposti da parte delle Università e delle altre Istituzioni i relativi pagamenti in relazione alle spese da effettuare per l'esecuzione delle opere previste nei programmi edilizi.

La legge prevede agli artt. 1, quinto comma, e 4, ultimo comma che i fondi siano ripartiti con decreti ministeriali, secondo le proposte del Comitato Centrale per l'edilizia universitaria, istituito ai sensi dell'art. 4 della legge stessa, proposte da formulare « sulla base di parametri tecnici predeterminati dal Comitato stesso ».

Attualmente, gli stanziamenti disposti dalla legge n. 50 risultano, ad eccezione dei predetti accantonamenti, tutti impegnati per la realizzazione delle opere programmate dalle Università e dalle altre Istituzioni universitarie:

	Stanziamenti	Impegni assunti con DD.MM.	Accantonamenti
	—	—	—
		(in milioni)	
1976	50.000	47.068	2.932
1977	75.000	70.599	4.401
1978	125.000	117.666	7.334
1979	150.000	141.198	8.802
1980	100.000	94.132	5.868
1981	50.000	47.067	2.933
	550.000	517.730	32.270

Le difficoltà connesse alla programmazione (lavori del Comitato centrale relativi alla formulazione - sulla base di parametri tecnici predeterminati - delle proposte di ripartizione dei fondi, elaborazione da parte di ciascuna Università dei programmi delle opere edilizie da realizzare) hanno comportato tempi relativamente lunghi.

Per una più sollecita attuazione dei predetti programmi e per assicurare la continuità nella esecuzione delle opere già comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641 (e per le quali l'articolo 2 della legge n. 50 prevede il completamento con carattere di priorità) il Ministero, nelle more dell'approvazione dei programmi da finanziare con la legge n. 50, ha a suo tempo autorizzato, come previsto dall'articolo 1, comma terzo della legge stessa, le istituzioni destinatarie dei contributi ad effettuare, in anticipazione sui propri bilanci, i pagamenti necessari.

Attualmente le Università stanno realizzando le opere previste nei rispettivi programmi ed il Ministero - in relazione ai fabbisogni di spesa - sta provvedendo al graduale accreditamento dei fondi sulle contabilità speciali.

È da ritenere che, avviata l'attuazione dei programmi, sarà possibile provvedere ad un progressivo riassorbimento dei residui passivi che nel frattempo si sono formati, oltre che alla utilizzazione degli stanziamenti di competenza.

Le opere di edilizia universitaria, che incontrano nella loro realizzazione le difficoltà tipiche delle opere pubbliche, potranno trarre giovamento da ogni snellimento che verrà apportato alla normativa vigente per tale tipo di opere.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

	<i>Pag.</i>
Legge 29 aprile 1976, n. 178	271
Legge 1° giugno 1977, n. 285	272
Legge 26 aprile 1976, n. 189	273
Legge 8 agosto 1977, n. 546	274
Legge 26 aprile 1978, n. 189	274
D.P.R. 2 maggio 1978, n. 273	275

PAGINA BIANCA

LEGGE 29 APRILE 1976, N. 178

Contributi ai comuni delle zone terremotate della Sicilia per la fornitura dell'energia elettrica per usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche.

La concessione di detti contributi a favore dei comuni delle zone terremotate della Sicilia per la fornitura dell'energia elettrica per usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche discende dalla legge 29 aprile 1976, n. 178.

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 aprile 1976, n. 178, il Ministero dell'Interno è tenuto al pagamento delle spese per la fornitura dell'energia elettrica per gli usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

Per le finalità suddette sono state autorizzate dalla citata legge le seguenti spese:

	Lire
Anno 1976	1.800 milioni
Anno 1977	1.800 milioni
Anno 1978	1.300 milioni
Anno 1979	800 milioni
Anno 1980	400 milioni

Per l'esercizio 1976, su segnalazione delle Prefetture interessate, sono stati emessi accreditamenti per lire 558.960.000.

A nulla sono valse le insistenze pressanti per conservare disponibilità del residuo importo di lire 1.241.040.000, che è stato passato in economia.

Per l'esercizio 1977, su segnalazione delle Prefetture interessate, sono stati emessi accreditamenti per lire 1.800 milioni di cui lire 255.200.000 per il pagamento a saldo delle spese del 1976.

È stato integralmente utilizzato il fondo assegnato.

Nel 1978 sono state accreditate lire 34.350.000 per il pagamento a saldo di spese del 1977 e lire 1.265.650.000 per spese relative al periodo 1° gennaio-30 giugno 1978. Vengono ora segnalate dalle Pre-

fetture fabbisogni per lire 734.143.500 a saldo delle spese per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1978.

Inoltre per il 1979 è stato segnalato un fabbisogno di lire 1.905.272.460.

Di conseguenza il fondo di lire 800 milioni assegnato per l'anno 1979 è stato utilizzato per lire 734.143.500 per il saldo delle spese relative al 1978 e per lire 65.856.500 come anticipo delle spese per il 1979.

Inoltre il fondo di lire 400 milioni assegnato per il 1980 è stato interamente utilizzato come ulteriore anticipo delle spese per il 1979.

Rimangono di conseguenza ancora da pagare lire 1.439.415.960 per il saldo delle spese per il 1979.

Per il 1980, il cui presumibile fabbisogno è di lire 2,5 miliardi, non vi sono fondi a disposizione.

Al fine di sanare la gestione contabile rimasta in sospeso il Governo ha presentato apposito disegno di legge recante ulteriori finanziamenti per le opere di ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del 1968.

Infatti l'articolo 4 del citato disegno di legge, oltre a prorogare le provvidenze in parola sino al 1983, autorizza il Ministero dell'Interno ad iscrivere nello stato di previsione della spesa dello stesso per l'anno 1981 la somma di lire 7.500 milioni per provvedere al pagamento del maggior onere relativo alla fornitura di energia elettrica.

LEGGE 1° GIUGNO 1977, N. 285

Occupazione giovanile.

Com'è noto, la legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, ha previsto interventi di varia natura da attuarsi nell'arco di un triennio, tendenti ad attenuare il problema della disoccupazione giovanile.

Il Ministero dell'Interno, in applicazione delle suddette norme, ha predisposto progetti di servizio, debitamente approvati dal CIPE, per l'assunzione di n. 1.924 giovani da utilizzare nell'espletamento dei servizi amministrativo-contabili e tecnici antincendi presso gli uffici periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei servizi connessi alla depenalizzazione ed al rilascio delle patenti di guida presso le Prefetture.

Per il finanziamento delle relative spese, ivi comprese quelle concernenti l'organizzazione dei corsi di formazione professionale, sono stati iscritti nello stato di previsione dell'Interno i capitoli 1024 (per i servizi amministrativo-contabili, depenalizzazione e pa-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tenti di guida) e 3016 (per i servizi tecnici antincendi), con le seguenti dotazioni annuali:

	Lire	Lire
	—	—
Anno 1977: cap. 1024	341.569.000	
» 3016	949.147.000	
	—————	1.290.716.000
Anno 1978: cap. 1024	3.549.467.241	
» 3016	—	
	—————	3.549.467.241
Anno 1979: cap. 1024	14.599.831.889	
» 3016	323.638.480	
	—————	14.923.470.369
		—————
per complessive		19.763.653.610
		=====

di cui lire 18.490.868.130 al capitolo 1024 e lire 1.272.785.480 al capitolo. 3016.

Su dette assegnazioni sono state disposte aperture di credito a favore dei funzionari delegati di questa Amministrazione per complessive lire 9.085.652.307, per cui alla fine dell'anno 1979 i capitoli di spesa in parola presentano una disponibilità complessiva di lire 10.678.001.303, da utilizzare nei successivi esercizi finanziari, ai sensi del D. L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Al riguardo, è appena il caso di far presente che il notevole volume dei residui è stato determinato sia dalle assegnazioni di fondi concesse per un totale di lire 5.552.160.047 con decreto del Ministro del Tesoro n. 181133 del 31 dicembre 1979, sia dalle dimissioni presentate da circa il 4 per cento dei giovani assunti.

LEGGE 26 APRILE 1976, N. 189

Contributi a favore dei bilanci dei comuni delle zone terremotate della Sicilia (cap. 1576).

La concessione di detti contributi a favore dei bilanci dei comuni delle zone terremotate della Sicilia discende dalla legge 26 aprile 1976, n. 189, che ha ulteriormente prorogata la concessione di detti contributi sino al 1980.

Al fine predetto è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi.

A causa della lentezza con cui i comuni interessati presentano la documentazione, ogni anno circa un terzo dello stanziamento viene conservato a residui.

Si prevede che anche per il 1980 non sarà possibile effettuare pagamenti a totale utilizzazione dello stanziamento di bilancio.

LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546

Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976.

La legge 8 agosto 1977, n. 546, ha previsto all'art. 28 lo stanziamento di 5 miliardi di lire per l'attuazione degli interventi, di cui all'articolo 17 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, riguardanti la corresponsione di contributi a fondo perduto ai capi famiglia delle zone terremotate del Friuli.

Per tali spese il Ministero del Tesoro, con decreto del 16 febbraio 1978, n. 108657, nel disporre una prima assegnazione di lire 2.960.000.000, ha istituito il capitolo 4320 nello stato di previsione della spesa dell'Interno per l'anno finanziario 1978. Successivamente il predetto Dicastero, con decreto del 14 novembre 1978, n. 154599, ha concesso l'ulteriore assegnazione della rimanente somma di lire 2.040.000.000.

Con le predette assegnazioni sono state disposte, in relazione ai fabbisogni segnalati, aperture di credito a favore delle Prefetture di Udine e Pordenone, rispettivamente di lire 4.573.206.000 e lire 426.794.000, per cui si ritiene che non vi siano ulteriori esigenze da soddisfare.

LEGGE 26 APRILE 1978, N. 189

Contributi ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto, Casso e Vajont fino al conseguimento del pareggio economico del proprio bilancio (cap. 1578).

La concessione di detti contributi a favore dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto, Casso e Vajont fino al conseguimento del pareggio economico del proprio bilancio discende dalla legge 26 aprile 1978, n. 189, che ha ulteriormente prorogato la concessione di detti contributi sino al 1980.

Per l'esercizio 1980 è autorizzata una spesa di lire 150 milioni.
Si prevede che lo stanziamento anzidetto verrà integralmente utilizzato, nello stesso anno.

D.P.R. 2 MAGGIO 1978, N. 273

Interventi assistenziali previsti dal D.P.R. 2 maggio 1978, n. 273, a favore dei cittadini italiani che si stabiliscono in Italia in seguito al Trattato di Osimo del 10 novembre 1975 (cap. 4292).

La erogazione di detti interventi, a favore dei cittadini italiani che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 3 del Trattato su menzionato a seguito del loro trasferimento nel territorio italiano, viene posta a carico del capitolo 4292 appositamente istituito nello stato di previsione della spesa dell'Interno per l'anno finanziario 1978, giusta decreto del Ministro del Tesoro del 23 agosto 1978, n. 148022, con uno stanziamento di lire 100.000.000.

Durante l'anno 1978 non venne corrisposto alcun contributo, mentre nell'anno 1979 sono state erogate lire 50.000.000. La restante somma disponibile al 31 dicembre 1979, se non impegnata durante il corrente anno 1980, verrà dichiarata perente agli effetti amministrativi al prossimo 31 dicembre.

PAGINA BIANCA